

*COMUNE DI PATTADA*

*PROVINCIA DI SASSARI*

***PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE***

Parere Adozione Del Piano Integrato Di Attivita' E Organizzazione (Piao) Per Il Triennio 2024-2026 -  
Sezione 3.3 "Piano Del Fabbisogno Del Personale"

L'ORGANO DI REVISIONE

DOT.SSA BULLA SEBASTIANA

# Comune di Pattada

## ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

<b>Verbale n.03</b> <b>Data</b> 29.02.2024	<b>OGGETTO:</b> Parere Adozione Del Piano Integrato Di Attivita' E Organizzazione (Piao) Per Il Triennio 2024-2026 - Sezione 3.3 "Piano Del Fabbisogno Del Personale"
---	---

La sottoscritta dr.ssa Sebastiana Bulla, Revisore dei Conti del Comune di Pattada, nominata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 29/01/2021.

### Premesso che:

- l'art. 19, c. 8, L. 28 dicembre 2001, n. 448 prevede che l'organo di revisione economico-finanziaria accerti che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa, di cui all'art. 39, L. n. 449/1997 e che eventuali eccezioni siano analiticamente motivate;
- l'art. 4, c. 2, D.M. 17 marzo 2020 dispone che l'organo di revisione contabile assevera il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio, in conseguenza degli atti di assunzione di personale previsti nel piano triennale;

### Richiamati:

- il D.M. 17 marzo 2020, applicativo dell'art. 33, D.L. n. 34/2019, ad oggetto: "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni", il quale, con decorrenza 20 aprile 2020, permette di determinare la soglia di spesa per nuove assunzioni, in deroga al limite derivante dall'art. 1, c. 562, L. n. 296/2006;
- l'art. 1, c. 562, L. 27 dicembre 2006, n. 296, il quale prevede che gli enti non sottoposti nel 2015 al patto di stabilità interno non devono superare le spese di personale sostenute nell'anno 2008, con esclusione degli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali e possono procedere ad assunzioni solo nel limite delle cessazioni complessivamente intervenute nell'anno precedente;
- l'art. 1, c. 762 della L. n. 208/2015 che conferma le disposizioni in materia di spesa di personale per gli enti che nel 2015 non erano sottoposti alla disciplina del patto di stabilità interno.

**Esaminate** le disposizioni di cui all'art. 91 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", in base alle quali gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, nel rispetto dei principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio;

**Considerato** che così come disposto dall'art. 35 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" le determinazioni relative all'avvio di procedure di reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione sulla base della programmazione triennale del fabbisogno di personale;

**Vista** la proposta di deliberazione di giunta n° 15 del 20.02.2024 con la quale la Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 6, l'art. 6 del D.L. n. 80 del 9 giugno 2021, adotta il Piano Integrato di attività e Organizzazione (PIAO) per il periodo 2024 – 2026;

**Vista** deliberazione n. 53 del 21/12/2023 il Consiglio comunale ha approvato il Bilancio di previsione per il triennio 2024/2026 con i relativi allegati;

**Vista** deliberazione n. 51 del 21/12/2023 il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione redatto in forma semplificata (DUPS) per gli anni 2024/2026;

**Vista** la delibera di Giunta comunale n. 136 del 28.12.2023, con la quale è stato approvato il Piano esecutivo di gestione 2024/2026;

**Visto** il D.P.R. 30 giugno 2022, n. 81 recante "Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 151 del 30 giugno 2022;

-art. 1, c. 3, che "Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con non più di cinquanta dipendenti sono tenute al rispetto degli adempimenti stabiliti nel decreto del Ministro della pubblica amministrazione di cui all'articolo 6, comma 6, del decreto-legge n. 80 del 2021.";

-art. 1, c. 4, la soppressione del terzo periodo dell'art. 169, comma 3-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che recitava "Il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'art. 108, comma 1, del presente testo unico e il piano della performance di cui all'art. 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono unificati organicamente nel PEG.", decretando pertanto la separazione fra il Piano Esecutivo di Gestione, come definito nel citato art. 169, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e la definizione degli obiettivi di performance dell'Amministrazione;

-art. 2, c. 1, che per gli Enti Locali, di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'articolo 108, comma 1, del medesimo decreto legislativo e il piano della performance di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono assorbiti nel piano integrato di attività e organizzazione di cui all'articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.

**Visto** il DM 22 Dicembre 2023 che differisce il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione 2024/2026 al 15 marzo 2024, determinando un differimento dei termini per l'approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione

**Analizzata** in particolare la Sottosezione 3.3: Piano triennale dei fabbisogni di personale, che si limita ad aggiornare le categorie e i profili professionali dei dipendenti in coerenza con il CCNL vigente e a meglio specificare le assunzioni di personale in sostituzione di cessazioni intervenute successivamente all'approvazione originaria del Fabbisogno 2024 2026;

**Costatato** che non sono modificati gli elementi fondamentali del piano precedentemente approvato in ordine al rispetto del limite di spesa e alla capacità assunzionale;

**Rilevato altresì** che il Bilancio di Previsione finanziaria 2024/2026, approvato dall'Ente con delibera di Consiglio Comunale 53 del 21/12/2023 è stato redatto nel rispetto del vincolo di spesa di personale derivante dall'applicazione dei parametri di cui al D.M. 17 marzo 2020;

**Verificato** che, in conseguenza delle assunzioni previste, l'equilibrio pluriennale di bilancio viene rispettato;

**Preso atto** dei pareri, espressi sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 T.U., in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile, in quanto l'atto comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio dell'ente;

**Visto** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

**Visto** il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

**Visto** il Decreto P.C.M. 8 maggio 2018 di approvazione delle Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche;

**Visto** il D.M. 17 marzo 2020;

**Visto** il D.L. n. 80 del 9 giugno 2021

### **ESPRIME**

ai sensi dell'art. 19, c. 8, L. n. 448/2001 e dell'art. 4, c. 2, D.M. 17 marzo 2020, parere **FAVOREVOLE** sulla proposta di deliberazione in oggetto limitatamente al contenuto della Sottosezione 3.3: Piano triennale dei fabbisogni di personale, parte del complessivo documento PIAO 2024/2026.

Letto, approvato e sottoscritto.

L'organo di revisione economico-finanziaria  
Dott.ssa Bulla Sebastiana